



COMUNE DI PRESICCE

"CITTA' DEGLI IPOGEI"

PROVINCIA DI LECCE

Prot. _____

Data _____

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE seduta straordinaria prima convocazione

Atto n. 27	Oggetto: Aliquota Imposta municipale propria-IMU-anno 2013.
Del 08/08/2013	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno OTTO, del mese di AGOSTO alle ore 18.30 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale.

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:	
<u>REGOLARITA' CONTABILE</u>	
PARERE	PARERE FAVOREVOLE
DATA	08/08/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to MARZO VINCENZO	
<u>REGOLARITA' TECNICA</u>	
PARERE	PARERE FAVOREVOLE
DATA	08/08/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to MARZO VINCENZO	

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

	Pres.
LEONARDO LA PUMA	S
TAMBORRINI ANACLETO	S
RATANO LUIGI	S
CONTALDO GIOVANNI	S
LIA GIOVANNI	N
URSO ANTONIO	S
SBARRO ALBERTO	S
FORMOSO ARMANDO	S
CANTORO FRANCESCO	S
CIACCIA FRANCESCO	S
CAZZATO VINCENZO	S
BRIGANTE FRANCESCO	S
LUCA ANTONIO	S
PIZZOLANTE TOMMASO	S
MAURIZIO MICHELE FRIVOLI	S
DE GIORGI MARTINO	S
TAMBORRINI BARBARA	S

Presenti n.	16	Assenti n.	1
-------------	----	------------	---

Partecipa il Segretario Comunale: DOTT. ROBERTO ORLANDO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Dott. CANTORO FRANCESCO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
seduta pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- a) Che in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) Che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) Che con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

TENUTO CONTO, altresì, che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;

RICHIAMATO, inoltre, il comma 380-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall'articolo 10-*sexies* del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l'anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

- dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze
- dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera *d*) del medesimo comma 380, ovvero:
 - 1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;
 - 5) dell'ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 2012;
 - 6) dei tagli della *spending review* previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);
 - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

RICORDATO che questo comune, per l'anno d'imposta 2012 ha modificato l'aliquota ordinaria dell'IMU dal 7,6 per mille all'8,8 per mille, mantenendo, invece, invariata l'aliquota nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale e dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

ACCERTATO che il gettito IMU incassato nell'anno 2012 ammonta a €. 551.767,62;

RICHIAMATO il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga,*

di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dispone:

a) all'articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che *“in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013”*;

DATO ATTO che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/08/2012 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013;

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-*bis* del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente*;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

VISTE le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

CONSIDERATO:

- che questa Amministrazione Comunale, per effetto della manovra c.d. "spending review" nell'anno 2013 ha subito un ulteriore taglio ai trasferimenti statali quantificato in € 113.252,18;
- che il Bilancio di Previsione deve essere redatto nel rispetto degli obiettivi imposti dal patto di stabilità, pena l'illegittimità dei documenti contabili di programmazione;
- che per il Comune di Presicce l'obiettivo programmatico imposto è di € 169.000,00 euro, con la conseguenza che, ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, le entrate devono essere maggiori rispetto alle spese per un importo pari o superiore all'obiettivo stesso;

RILEVATO che la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed il contestuale obbligo di dover rispettare i vincoli del Patto impongono l'adozione di una adeguata manovra tariffaria;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, dover modificare le aliquote IMU rispetto all'esercizio finanziario 2012, come di seguito specificato:

Fattispecie	Aliquote e detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze	Confermata
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	Confermata
Aliquota ordinaria	10 per mille
Detrazione abitazione principale	Confermata
Detrazione per figli conviventi fino a 26 anni	Confermata

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2013 ammonta a €. 968.688,31 così determinato:

A) Gettito IMU comune anno 2012		+ 551.767,62
B) Incremento di gettito su unità immobiliare gruppi A, B, C	+ 409.587,81	
C) Riduzione di gettito su unità immobiliari del gruppo D	- 116.505,76	
D) Variazione su gettito IMU 2012 (B-C)		+ 293.082,05
E) Gettito IMU comune anno 2013 ad aliquote invariate (A+D)		+ 844849,67
F) Incremento/decremento di gettito da manovra aliquote		+ 123.838,64
G) Gettito IMU anno 2013 (E+F)		€ 968.688,31

OMISSIS,,,

OMISSIS,,,

OMISSIS,,,

OMISSIS,,,

OMISSIS,,,

DELIBERA

1. APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni, come di seguito indicato:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale	4 per mille
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	2 per mille
Aliquota ordinaria	10 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. DARE ATTO che spetta una ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili con la detrazione di € 200,00;
3. OMISSIS,,,
4. OMISSIS,,,
5. OMISSIS,,,
6. OMISSIS ...

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. CANTORO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

Presicce, li

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

F.to Maria Tonina COLETTA

IL MESSO COMUNALE

F.to: Salvatore BRIGANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- E' stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al CO.RE.CO. per il controllo;
- Decorsi dieci gorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3°, T.U. n. 267/2000)
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di on aver riscontrato vizi di illegittimità (art. 134 comma 1° T.U. 267/2000 provv. N. _____ del _____ prot. _____ sez. _____)

Presicce li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Presicce li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO